

ORIGINALE



# COMUNE DI ORTUERI

## Ordinanza del Sindaco

N. 9 DEL 04-09-2020

**Oggetto:** ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19. ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LA TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA. DISPOSIZIONI SPECIFICHE IN ORDINE ALL' OBBLIGO DI GARANTIRE LASSENZA DI RISCHIO DI ASSEMBRAMENTO IN OCCASIONI DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, CULTURALI, RICREATIVE CONVIVALI E SIMILI ANCHE ALLAPERTO SINO AL 21 SETTEMBRE 2020

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di settembre, il Sindaco Carta Francesco

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25 marzo 2020 recante *"Misure Urgenti per evitare la diffusione del COVID-19"*, che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;

VISTO l'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

TENUTO CONTO del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *"Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020, n. 198;

RICHIAMATE le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ESAMINATA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto del 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della Sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "*pandemia*" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

ATTESA l'opportunità dell'ordinanza sindacale volta a limitare la possibilità di diffusione del virus SARS-COV -2 determinata da eccessive presenze e possibilità di assembramenti di persone nei luoghi sia al chiuso che all'aperto;

STANTE il rischio di possibili assembramenti nel territorio comunale a cui si aggiunge l'andamento dei flussi turistici di rientro presenti sul territorio e da cui ne può scaturire una oggettiva difficoltà a mantenere il distanziamento;

POSTO che, per l'effetto, la situazione di possibile affollamento allo stato attuale non è limitato o limitabile solo alle giornate e alle ore serali ma è rinvenibile tutti i giorni e per l'intero arco della giornata;

RILEVATO che è stato registrato un incremento di casi positivi sul territorio e l'utilizzo delle mascherine, per la migliore scienza ed esperienza del momento è in grado di ridurre drasticamente la propagazione di goccioline da parte di individui infetti, di quelli con sintomi lievi sottovalutati o di quelli asintomatici, riducendo nella sostanza la carica virale di una probabile infezione;

RITENUTO di dover integrare opportuni e cautelativi provvedimenti allo scopo di adottare strumenti efficaci in relazione alle peculiarità che caratterizzano questo territorio tenuto conto della evoluzione e rischio di incremento del contagio nell'ultimo periodo;

TENUTO CONTO della necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;

RILEVATO che per arginare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica e altresì a tutela della cittadinanza più fragile, diventa più che mai essenziale mettere in campo le azioni più incisive rivolte ad evitare i contatti tra le persone fisiche, e a questo scopo appare fondamentale rinforzare l'utilizzo delle mascherine anche all'aperto e delle altre misure finalizzate al contenimento del contagio del virus COVID19 (distanza interpersonale, accurata igiene personale di mani e bocca etc) negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) laddove per la natura, idoneità e caratteristiche fisiche di detti luoghi sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;

VISTO l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

VISTA la legge 689/1981;

RICHIAMATO il D. Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;

RITENUTO utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al

fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Ortueri;

VISTO il D. L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: "A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

VISTO il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 dello stesso;

VALUTATO che tale ordinanza contingibile ed urgente non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

PRESO ATTO dell'emanazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 27.08.2020 avente per oggetto "Attivazione del centro operativo comunale (COC) per programmare le misure organizzative e preventive da adottare per la gestione dell'emergenza sanitaria derivante da epidemia di coronavirus"

VISTA la nota della Prefettura di Nuoro prot. n. 46790/2020 del 20.08.2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" nella quale si pone l'accento sulle misure e cautele funzionali e più idonee a scongiurare il propagarsi dei contagi che i Sindaci possono disporre, al fine di una maggiore tutela della salute pubblica.

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

RITENUTO di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali.

DATO ATTO che:

- In data odierna si è avuta comunicazione che nel territorio del Comune di Ortueri è stato presente un caso di positività al COVID 19 e l'ATS ha comunicato che sono in corso gli accertamenti nei confronti dei soggetti individuati nella catena dei contatti del soggetto risultato positivo, situazione che determina la necessità di adottare ulteriori misure a tutela della salute pubblica;
- nei giorni scorsi sono stati riscontrati casi di positività al COVID 19 anche in altri comuni limitrofi del Mandrolisai;
- nel territorio comunale sono previste e programmate nei prossimi giorni diverse attività e manifestazioni, culturali e ricreative per le quali è necessario rafforzare le usuali azioni di contenimento del virus COVID 19 e vigilare per la corretta applicazione delle norme vigenti nonché sensibilizzare la cittadinanza e gli organizzatori degli eventi sopracitati ad assumere comportamenti responsabili e finalizzati al contenimento degli elementi di rischio della diffusione e del contagio del virus COVID 19.

#### ORDINA

Per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, con decorrenza 4 settembre 2020 e fino al 21 settembre 2020:

- a) sono vietate tutte le manifestazioni e gli eventi sportivi, culturali, ricreativi, conviviali e simili pubblici

e privati.

In caso di mancata ottemperanza alla presente Ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art. 4 del Decreto legge 25 marzo 2020 n 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n° 35 , anche in combinato disposto con l'art. 2 del D.L. 16 maggio 2020 n° 33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n° 74.

#### AVVERTE

che a seguito del D. L. 25 marzo 2020, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

#### DEMANDA

A tutte le Forze dell'Ordine e alla Polizia Locale cui la presente ordinanza è notificata, il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Nuoro, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ortueri.

#### DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso:

- Alla Polizia Locale - pec: [vigili@pec.comune.ortueri.nu.it](mailto:vigili@pec.comune.ortueri.nu.it);
- Al Presidente della Giunta Regionale della Sardegna;-pec [presidenza@pec.regione.sardegna.it](mailto:presidenza@pec.regione.sardegna.it);
- Alla Protezione Civile della Regione Autonoma della Sardegna- [pecprotezione.civile@pec.regione.sardegna.it](mailto:pecprotezione.civile@pec.regione.sardegna.it);
- All'Azienda ATS Sardegna- pec: [protocollo.generale@pec.atssardegna.it](mailto:protocollo.generale@pec.atssardegna.it);  
[pierluigi.corriga@atssardegna.it](mailto:pierluigi.corriga@atssardegna.it)
- Al Comando della Compagnia dei Carabinieri – Tonara
- Al Comando della Stazione dei Carabinieri - Ortueri
- Alla Prefettura di Nuoro-pec [protocollo.prefnu@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefnu@pec.interno.it)
- Alla Compagnia Barracellare –Ortueri – pec: [barracelli@pec.it](mailto:barracelli@pec.it)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO  
Carta Francesco

